


**I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 28**



**PROVINCIA DI PADOVA**

*Settore 011 " Direzione Generale / Affari Generali "*

***DISCIPLINARE  
PROTOCOLLO D'INTESA PER  
LA CATTURA E LA CESSIONE  
DEGLI UCCELLI A FINI DI  
RICHIAMO***



*Approvato con D.G.P. in data 13.10.1997 n. 643 di reg.*

**DISCIPLINARE PROTOCOLLO D'INTESA  
PER LA CATTURA E LA CESSIONE  
DEGLI UCCELLI A FINI DI RICHIAMO**

*I I N D I C E D E G L I A R T I C O L I*

1	IMPIANTI FISSI	pag.	2
2	IMPIANTI MOBILI	”	2
3	TIPO DI RETI E SELETTIVITA’	”	2
4	DISATTIVAZIONE IMPIANTO	”	3
5	CUSTODIA IMPIANTI	”	3
6	UCCELLI DA LIBERARE	”	3
7	STUDIO SULLE MIGRAZIONI	”	4
8	SPECIE UTILIZZATE COME RICHIAMI	”	4
9	MARCATURA RICHIAMI E REGISTRO	”	5
10	OPERATORI - ATTIVITA’ DI CONTROLLO	”	5
11	CONTROLLO ALLE RETI - FUNZIONAMENTO	”	6
12	CONTRASSEGNO E STABULAZIONE UCCELLI CATTURATI	”	7
13	COMPENSI AI CATTURATORI	”	7
14	CENTRI DI DISTRIBUZIONE	”	7
15	DISTRIBUZIONE GRATUITA DEGLI UCCELLI CATTURATI	”	8
16	PRIORITA’ DELLE ASSEGNAZIONI	”	8
17	CRITERI PER IL NUMERO DI UCCELLI DA ASSEGNARE	”	8
18	BUONI PER RITIRO RICHIAMI VIVI	”	9
19	REGISTRO DI CARICO E SCARICO	”	9
20	CONTROLLO SULLA CORRETTA ATTUAZIONE DELL GESTIONE	”	9
21	TABELLAZIONE IMPIANTI	”	10
22	RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DELL’IMPIANTO	”	10

## ***1 - IMPIANTI FISSI***

Gli impianti fissi di cattura che saranno autorizzati a funzionare in provincia di Padova, comprendono sia impianti funzionanti a reti verticali (roccoli) che a reti orizzontali (copertoni o prodine) o misti. Per la gestione degli impianti di cattura la Provincia di Padova si avvale di personale qualificato e valutato idoneo dall'I.N.F.S. nominativamente autorizzato. Il periodo di attività degli impianti è fissato tra l'ultima domenica di settembre ed il 30 novembre, fatta salva apposita deroga sino alla 3<sup>a</sup> domenica di dicembre, esclusivamente per la cattura della cesena, previo parere dell'I.N.F.S.

La durata dell'autorizzazione dell'impianto é annuale.

Gli impianti cesseranno comunque l'attività al raggiungimento del quantitativo corrispondente, per ciascun impianto, a quello previsto all'inizio della stagione.

## ***2 - IMPIANTI MOBILI***

Oltre ai predetti impianti fissi, possono essere autorizzati, anche alcuni impianti mobili per la cattura massiva di specie da richiamo che si aggregano in gruppi numerosi. Il funzionamento di detti impianti mobili può essere effettuato esclusivamente con la presenza degli Agenti di vigilanza della Provincia.

## ***3 - TIPO DI RETI E SELETTIVITA'***

Per l'attività di cattura potranno essere utilizzate reti di tipo "mist-nets" o tipo tramaglio. Negli impianti fissi, al fine di minimizzare la possibilità di cattura di specie diverse da quelle detenibili a scopo di richiamo, le reti non potranno avere maglie inferiori a 32 mm. di lato per le reti verticali e di mm. 20 le reti orizzontali.

Le reti utilizzate negli impianti dovranno essere costituite da doppio filo ritorto di colore nero intenso, non soggetto a perdita di colore.

La selettività delle catture é garantita dal corretto funzionamento dell'impianto assicurato dal trinomio operatore (abilitato I.N.F.S.), dalle maglie delle reti impiegate, dai richiami utilizzati delle sette specie consentite.

Le reti utilizzate, alla fine del periodo o delle operazioni di cattura, sono consegnate al Servizio Caccia e Pesca della Provincia che, con proprio atto, può affidarne la custodia agli operatori degli impianti, stabilendo modalità e cautele.

#### ***4 - DISATTIVAZIONE IMPIANTO***

Gli impianti che comportano l'utilizzo di reti, verticali e/o orizzontali, dovranno essere resi inidonei alla cattura dopo la cessazione dell'attività giornaliera.

Quelli che utilizzano reti orizzontali non possono essere dotati di dispositivi di carattere elettronico, endotermico, pneumatico, oleodinamico, ma solamente di mezzi meccanici di scatto.

#### ***5 - CUSTODIA IMPIANTI***

Gli impianti attivati non possono essere lasciati incustoditi.

#### ***6 - UCCELLI DA LIBERARE***

Gli uccelli eventualmente catturati negli impianti e non appartenenti alle specie di cui all'art. 4, comma 4<sup>^</sup>, della Legge 11.2.1992 n. 157 dovranno essere inanellati e subito dopo liberati.

#### ***7 - STUDIO SULLE MIGRAZIONI***

Gli uccelli catturati provvisti di anelli utilizzati in sede internazionale per lo studio delle migrazioni, una volta estratti dalle reti dovranno essere immediatamente liberati dopo aver trascritto su apposita cartolina tutti i dati riportati sull'anello.

La cartolina compilata in ogni sua parte dovrà essere inviata all'I.N.F.S.

### **8 - SPECIE UTILIZZATE COME RICHIAMI**

Ogni impianto potrà utilizzare richiami vivi appartenenti esclusivamente alle sette specie catturabili, di cui all'art. 4, comma 4 della legge 11.2.1992 n. 157 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.3.1997 di modifica delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1 della legge 157/92, nel numero massimo di 40 richiami di cattura, di cui non più di dieci unità per ogni specie. Gli uccelli di cattura, utilizzati come richiami vivi negli impianti, possono essere di proprietà della Provincia o del personale che opera presso gli impianti.

Gli uccelli catturati nel periodo di funzionamento dell'impianto, utilizzati come richiami vivi nello stesso, sono considerati a tutti gli effetti di proprietà della Provincia, la quale al termine del funzionamento annuale ne dispone la destinazione, ovvero lasciandoli in custodia fiduciaria presso i tenditori di ogni singolo impianto di cattura.

Ad integrazione del contingente di richiami di cattura e a seconda della potenzialità dell'impianto, potranno essere utilizzati richiami vivi provenienti da allevamento, debitamente autorizzato in conformità alle vigenti disposizioni della L.R. 9.12.1993 n. 50 in congruo numero, che comunque non potrà superare le 80 unità, per le strutture fisse a reti verticali (massimo 20 unità per ogni specie), e le 20 unità per le strutture mobili a reti orizzontali.

I richiami utilizzati dall'impianto devono essere gestiti in osservanza al dettato della legge 157/92, art. 21, comma 1, lettera r) e delle norme stabilite dalla legge 473/93.

Per ogni impianto è stabilito un contingente massimo annuale, suddiviso per specie, di uccelli da catturare. Per l'anno 1997 è ammessa la cattura e il quantitativo massimo delle specie elencate:

- |             |         |
|-------------|---------|
| 1. ALLODOLE | N. 185; |
| 2. CESENE   | N. 60;  |
| 3. MERLO    | N. 60;  |

- |                    |         |
|--------------------|---------|
| 4. TORDO BOTTACCIO | N. 150; |
| 5. TORDO SASSELLO  | N. 60;  |
| 6. PAVONCELLA      | N. 10;  |
| 7. COLOMBACCIO     | N. 10.  |

### ***9 - MARCATURA RICHIAMI E REGISTRO***

Tutti i richiami vivi utilizzati negli impianti di cattura dovranno essere marcati con gli stessi contrassegni inamovibili utilizzati per gli uccelli di cui è prevista la cessione. I dati relativi a ciascun soggetto dovranno essere riportati in un apposito registro o modulo; all'atto di eventuali controlli non dovranno risultare presenti nell'impianto soggetti privi di tale contrassegno.

### ***10 - OPERATORI - ATTIVITA' DI CONTROLLO***

Durante le fasi di operatività degli impianti fissi a reti verticali, che superino i 100 metri lineari di rete, dovrà essere garantita la presenza contemporanea di almeno due operatori abilitati.

Per gli impianti a reti orizzontali, e a struttura mobile, qualora non siano utilizzate più di una coppia di reti, è consentita la presenza anche di un solo addetto alla cattura.

Durante il periodo di attività dell'impianto, e cioè dal momento della sua disattivazione giornaliera, all'interno dello stesso non è consentita la presenza di persone estranee, cioè sprovviste della idoneità rilasciata dall'I.N.F.S.; a queste persone, qualora - per un plausibile e valido motivo - presenti, è comunque precluso maneggiare gli uccelli, i registri e le attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di cattura.

Agli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale, nonché agli addetti alla vigilanza venatoria, specificamente indicati all'art. 27, commi 1 e 2, della legge 11.2.1992 n. 157, è consentito, per motivi di controllo dell'attività di cattura e di funzionamento dell'impianto, il libero accesso all'impianto medesimo e all'annesso locale di stabulazione .

Gli operatori abilitati potranno effettuare la propria attività esclusivamente nell'impianto a loro assegnato dall'Amministrazione.

Una volta esaurita l'attività presso tale impianto, gli operatori idonei hanno facoltà di chiedere l'assenso al Settore Caccia e Pesca della Provincia di Padova poter operare presso altri impianti ancora in funzione.

Ogni operatore dovrà provvedere ad assicurarsi per eventuali infortuni in quanto l'Amministrazione Provinciale di Padova non assume alcuna responsabilità per danni o lesioni di qualsiasi natura arrecati agli stessi operatori e a terzi nell'espletamento dell'incarico e parimenti per i casi di morte, di invalidità permanente o altri infortuni.

### ***11- CONTROLLO ALLE RETI - FUNZIONAMENTO***

Gli impianti dovranno essere attivati non prima dell'alba e disattivati non oltre il tramonto.

Durante il loro funzionamento dovrà essere effettuato il controllo delle reti ogni ora. In caso di condizioni climatiche sfavorevoli e di catture numericamente consistenti i controlli dovranno essere intensificati.

### ***12 - CONTRASSEGNO E STABULAZIONE UCCELLI CATTURATI***

Gli uccelli catturati devono essere contrassegnati con apposite fascette inamovibili alla rete, immediatamente dopo la loro estrazione, riposti uno ad uno in sacchetti di tela e trasferiti subito in un locale posto nelle vicinanze dell'impianto.

Prima di essere stabulati in idonee gabbie gli uccelli catturati e contrassegnati dovranno essere registrati sull'apposito registro di carico e scarico in dotazione all'impianto.

E' fatto obbligo di disattivare temporaneamente le reti qualora si effettuino catture simultanee superiori alle 20 unità; le operazioni di cattura potranno riprendere una volta terminate tutte le operazioni di registrazione, di ingabbiamento e di sistemazione dei richiami.

I locali dove gli uccelli saranno stabulati in apposite gabbie dovranno essere idonei dal punto di vista strutturale e gestionale ad assicurare le necessarie condizioni igienico/sanitarie (ventilazione, temperatura, umidità, pulizia e disinfezione periodica, ecc.).

### ***13 -COMPENSI AI CATTURATORI***

Agli operatori addetti agli impianti viene corrisposto per l'anno 1997 il seguente compenso stabilito per ogni impianto attivato:

- A) Lire 15.000.= lorde per ogni richiamo catturato (massimo catturato 535 soggetti);
- B) Lire 60.000.= lorde per ogni giornata di effettivo funzionamento;
- C) Lire 1.500.000.= lorde per l'allestimento e la messa in funzione;

### ***14 -CENTRI DI DISTRIBUZIONE***

Giornalmente, o a giorni alterni qualora la cattura sia limitata a pochi capi, tutti gli uccelli catturati dovranno essere conferiti agli appositi centri di distribuzione istituiti dalla Provincia.

### ***15 - DISTRIBUZIONE GRATUITA DEGLI UCCELLI CATTURATI***

Presso i Centri di distribuzione, la Provincia provvede alla distribuzione gratuita, degli uccelli da richiamo catturati, agli aventi titolo.

Detti Centri sono gestiti da personale nominativamente autorizzato dalla Provincia, possibilmente avente anche qualifica di agente di vigilanza.

### ***16 - PRIORITA' DELLE ASSEGNAZIONI***



L'assegnazione ai cacciatori degli uccelli catturati per uso di richiamo avviene secondo il seguente ordine di precedenza:

1. cacciatori titolari di appostamento fisso e fra questi:
  - ultrasessantenni,
  - gli altri cacciatori nell'ordine cronologico delle richieste;
2. tutti gli altri cacciatori e fra questi:
  - ultrasessantenni,
  - gli altri cacciatori nell'ordine cronologico delle richieste.

#### ***17 - CRITERI PER IL NUMERO DI UCCELLI DA ASSEGNARE***

L'Ufficio Caccia della Provincia stabilirà il numero degli uccelli di cattura, per singola specie, da assegnare ad ogni cacciatore richiedente, tenendo presente il numero dei richiami denunciati e il numero totale degli uccelli catturati e disponibile, ripartito per specie.

All'atto della domanda degli uccelli da richiamo, il cacciatore dovrà dimostrare che gli uccelli richiesti vanno a sostituire i richiami morti, che erano stati regolarmente denunciati, ed erano provvisti degli anelli numerati consegnatigli dalla Provincia.

#### ***18 - BUONI PER RITIRO RICHIAMI VIVI***

Per il ritiro dei richiami vivi o presicci presso i centri di distribuzione, il cacciatore dovrà munirsi degli appositi "buoni" contraddistinti per specie, rilasciati dall'Ufficio Caccia della Provincia sulla base della richiesta presentata e del diritto alla detenzione degli uccelli da richiamo.

Il Servizio Caccia e Pesca, nell'eventualità di essere in possesso di specie in esubero alle richieste o di avere richieste per determinate specie deficitarie, si riserva la possibilità di interscambio con altre Province.

Qualora si verificasse l'eventualità di essere in possesso di specie in esubero alle richieste, ovvero il perdurare di parecchi giorni del catturato nei Centri di distribuzione senza richiesta di cessione, Il Servizio Caccia e Pesca può cederle ad altre Province e ad altre Regioni che ne abbiano

fatto espressa richiesta, con precedenza a quelle Province o Regioni che non hanno avuto la possibilità di mettere in funzione propri impianti di cattura.

### ***19 - REGISTRO DI CARICO E SCARICO***

A cura del personale della Provincia addetto ai centri di distribuzione, la cessione degli uccelli di cattura contrassegnati dovrà essere annotata su apposito registro di carico e scarico.

### ***20 - CONTROLLO SULLA CORRETTA ATTUAZIONE DELLA GESTIONE***

Durante il funzionamento degli impianti la Provincia vigilerà direttamente sulla corretta attuazione delle presenti disposizioni, anche attraverso personale tecnicamente preparato.

### ***21 - TABELLAZIONE IMPIANTI***

Gli impianti fissi autorizzati al fine di renderli identificabili dovranno essere delimitati da apposite tabelle indicanti il divieto di caccia e poste alla distanza prevista dalle vigenti disposizioni di legge (mt. 300)

Nel periodo di funzionamento, a nessuno è consentito di esercitare la caccia nel raggio di ciascun impianto (mt. 300).

### ***22 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELL'IMPIANTO***

L'Amministrazione Provinciale entro il 30 dicembre di ogni anno redigerà una relazione sull'attività svolta da ciascun impianto, in base ai registri forniti dai gestori degli impianti stessi. In tale relazione dovranno comparire i quantitativi del catturato previsto e quello realmente ottenuto,

(specie per specie), i soggetti deceduti per cause naturali, le giornate di attività effettiva, l'eventuale chiusura anticipata dovuta al raggiungimento del quantitativo stabilito all'inizio della stagione di cattura, le eventuali infrazioni accertate, le date dei controlli effettuati dagli organi competenti.